

Capitolato speciale d'appalto



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  
COMUNALI**

**Sommario**

CAPO 1 NATURA DEL CONTRATTO .....	5
Art. 1 Oggetto del contratto d'appalto e descrizione dei lavori .....	5
Art. 2 Definizioni.....	5
Art. 3 Ammontare complessivo ed articolazione economica dell'appalto.....	5
Art. 4 Natura del contratto e modalità di stipulazione .....	6
Art. 5 Servizi compresi nell'appalto - gestione ordinaria .....	7
Art. 6 Ulteriori modalità di espletamento della gestione ordinaria della rete idrica.....	9
Art. 7 Ulteriori modalità di espletamento della gestione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale .....	10
Art. 8 Interventi di manutenzione straordinaria, lavori a richiesta dell'utente .....	12
Art. 9 Servizi e lavori migliorativi .....	13
Art. 10 Carta dei Servizi.....	13
Art. 11 Carattere del servizio.....	13
CAPO 2 CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI .....	14
Art. 12 Documenti Contrattuali (allegati e richiamati) .....	14
Art. 13 Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d'appalto e degli elaborati progettuali.....	14
Art. 14 Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei servizi – Responsabilità dell'esecutore .....	15
Art. 15 Rappresentante dell'esecutore e suo domicilio – Persone autorizzate a riscuotere .....	15
Art. 16 Direttore del Cantiere – Requisiti e competenze.....	16
Art. 17 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	16
Art. 18 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata. ....	17
CAPO 3 UFFICIO DELLA DIREZIONE ESECUZIONE ED ACCERTAMENTI SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI .....	20
Art. 19 Direttore dell'esecuzione, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere.....	20
Art. 20 Ispezioni.....	20
CAPO 4 TERMINE DELL'APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE .....	21
Art. 21 Durata del contratto e ultimazione dei lavori .....	21
Art. 22 Consegna ed inizio del servizio; verbale di consistenza .....	21
Art. 23 Consegna lavori per interventi di manutenzione straordinaria o lavori a richiesta dell'utente .....	21

## Capitolato speciale d'appalto

Art. 24	Sospensione e ripresa dei servizi, tipologie, effetti e modalità .....	22
Art. 25	Penali .....	23
CAPO 5	CAUZIONI E GARANZIE .....	24
Art. 26	Cauzione provvisoria.....	24
Art. 27	Cauzione definitiva – importo ordinario e ridotto.....	24
Art. 28	Riduzione progressiva delle garanzie .....	25
Art. 29	Coperture assicurative di legge a carico dell'esecutore e relative modalità di svincolo .....	25
CAPO 6	DISCIPLINA ECONOMICA .....	27
Art. 30	Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità).....	27
Art. 31	Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo .....	28
Art. 32	Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo .....	29
Art. 33	Prezzario di riferimento.....	29
Art. 34	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	29
CAPO 7	VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	30
Art. 35	Disciplina delle varianti progettuali .....	30
Art. 36	Determinazione di nuovi prezzi .....	30
CAPO 8	AVVALIMENTO E SUBAPPALTO .....	31
Art. 37	Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria.....	31
Art. 38	Subappalto e cottimo .....	31
Art. 39	Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo.....	32
Art. 40	Responsabilità dell'Appaltatore nel subappalto.....	33
Art. 41	Pagamento dei subappaltatori .....	33
Art. 42	Sub-forniture e relative comunicazioni .....	34
Art. 43	Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio) .....	34
CAPO 10	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	35
Art. 5	Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene.....	35
Art. 6	Piano Operativo di Sicurezza (POS) .....	35
Art. 7	Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).....	36
Art. 8	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	36

## Capitolato speciale d'appalto

CAPO 11	DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE .....	38
Art. 9	Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate .....	38
Art. 10	Sede contributiva .....	38
CAPO 12	OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL'ESECUTORE.....	40
Art. 11	Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore .....	40
Art. 12	Spese contrattuali, imposte, tasse .....	43
CAPO 13	DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO.....	44
Art. 13	Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti .....	44
Art. 14	Ritrovamenti archeologici.....	44
Art. 15	Materiali di risulta o di scavo – ritrovamenti .....	44
Art. 16	Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore .....	45
Art. 17	Fallimento dell'esecutore.....	45
Art. 18	Cessioni d'azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice – Ulteriori modificazioni del contraente ammissibili. ....	45
Art. 19	Risoluzione del contratto – obbligo di ripiegamento.....	46
Art. 20	Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio .....	48
Art. 21	Recesso .....	48
CAPO 14	MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	50
Art. 22	Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti .....	50
Art. 23	Definizione delle controversie di natura economica .....	50

## CAPO 1 NATURA DEL CONTRATTO

### Art. 1 Oggetto del contratto d'appalto e descrizione dei lavori

L'appalto ha per oggetto il "servizio di gestione e manutenzione della rete idrica e fognaria e degli impianti di depurazione comunale siti in Villagrande Strisaili e Villanova Strisaili.

L'appalto è articolato in due parti: la "gestione ordinaria" (a corpo) e i servizi da eseguire su richiesta (a misura). Gli interventi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

### Art. 2 Definizioni

Nel presente capitolato si farà uso dei seguenti termini e locuzioni con il significato appresso indicato:

- **Comune, stazione appaltante:** il comune di Villagrande Strisaili;
- **RUP o Responsabile Unico del Procedimento:** il tecnico designato dalla stazione appaltante per seguire tutte le fasi del lavoro/servizio (art. 31 D. Lgs. 50/2016);
- **Appaltatore, gestore, esecutore:** l'impresa, o il raggruppamento, che prende in appalto il servizio di cui al presente Capitolato;
- **Capitolato, capitolato speciale d'appalto, CSA:** il presente documento.
- **Direttore dell'esecuzione del contratto, D.L., Direttore per l'esecuzione:** la figura incaricata dalla Stazione Appaltante il controllo e la verifica della corretta esecuzione del servizio;
- **Direttore del cantiere:** la persona designata dall'Appaltatore per la gestione operativa del cantiere, con il quale il Direttore dell'esecuzione del contratto o il RUP possono interfacciarsi per la realizzazione del servizio oggetto di appalto.
- **Utente, cittadino:** l'utilizzatore finale dei servizi di cui al presente appalto, titolare o richiedente di un allaccio idrico per la propria abitazione o attività.

### Art. 3 Ammontare complessivo ed articolazione economica dell'appalto

L'importo totale a base di gara pari ad € 294.312,00 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a complessivi € 4.000,00.

L'appalto è previsto per anni 2, salvo rinnovo per ulteriori 2 anni agli stessi patti e condizioni (e quindi per un importo quinquennale pari a € 588.624,00 oltre € 8.000,00 per oneri di sicurezza).

L'importo annuo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, è articolato come segue:

## Capitolato speciale d'appalto

		Colonna A	Colonna B	Colonna C(A+B)
		Importo esecuzione servizi al netto del ribasso d'asta e degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC)	TOTALE
1	<b>a misura</b>	€ 29.100,06	€ 500,00	€ 29.600,06
2	<b>a corpo (gestione)</b>	€ 118.055,94	€ 1.500,00	€ 119.555,94
1+2	<b>TOTALE IMPORTO a base annua</b>	€ 147.156,00	€ 2.000,00	<b>€ 149.156,00</b>

L'importo dei servizi (di cui al totale della colonna A), corrisponde all'importo risultante dall'offerta complessiva (per servizi a corpo, a misura) così come presentata dall'aggiudicatario in sede di gara ed è pertanto al netto del ribasso d'asta offerto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., l'aggiudicatario dà atto che gli importi sopra specificati sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui è verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui alla colonna B comprendono i costi, stimati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione, del DUVRI e, come tale, non è assoggettabile a ribasso d'asta. L'importo contrattuale complessivo corrisponde al totale della colonna C e comprende sia l'importo dei lavori (colonna A) sia il costo per l'attuazione della Sicurezza in cantiere (colonna B).

L'importo dei servizi previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che l'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

### **Art. 4 Natura del contratto e modalità di stipulazione**

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., è stipulato in parte a corpo ed in parte a misura.

L'appalto è suddiviso in tre parti principali:

1. la gestione ordinaria della rete idrica e fognaria e dell'impianto di depurazione, per cui è riconosciuto un prezzo a corpo ed un canone mensile fisso (vedi art. Servizi compresi nell'appalto - gestione ordinaria);

## Capitolato speciale d'appalto

2. la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per gli importi previsti e utilizzando l'allegato elenco prezzi unitari, se ordinati dal RUP, o per quanto non specificato utilizzando il prezzario regionale della Regione Sardegna (vedi Interventi di manutenzione straordinaria);
3. la realizzazione di servizi e/o lavori offerti dall'impresa come migliorativi in sede di gara (vedi art. Servizi e lavori migliorativi).

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Non è previsto un minimo contrattuale (potranno non essere ordinati lavori di manutenzione straordinaria). I prezzi unitari che verranno applicati alle effettive quantità di lavorazioni eseguite saranno quelli scaturenti dall'elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente o per quanto non specificato utilizzando il prezzario regionale della Regione Sardegna.

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Con offerta formulata in sede di gara, il concorrente offre un ribasso sul canone mensile per l'esecuzione di tutte le prestazioni che esso comprende.

### **Art. 5 Servizi compresi nell'appalto - gestione ordinaria**

Sono riassunti nel seguito i servizi ricompresi nell'appalto per la parte che riguarda la gestione ordinaria, tutti compensati con il canone mensile.

#### **RETE IDRICA ABITATI DI VILLAGRANDE E VILLANOVA STRISAILI**

Operazioni previste:

- 1.** Apertura, chiusura e regolazione delle saracinesche lungo la rete dorsale di distribuzione, secondo le condizioni concordate con l'Amministrazione comunale, per una migliore distribuzione dell'acqua e ripartizione della stessa, secondo le esigenze delle varie parti dell'abitato e compatibilmente alle reali e tecniche possibilità consentite dalla rete idrica.
- 2.** Lettura periodica dei consumi (due volte l'anno: entro giugno ed entro dicembre) delle varie utenze e compilazione delle relative anagrafiche degli utenti da consegnare all'Amministrazione comunale con il format in supporto cartaceo e informatico.
- 3.** Verifica periodica, secondo occorrenza dei tracciati di percorrenza delle reti foranee di adduzione dell'acqua ai serbatoi, al fine di individuare perdite o guasti di qualsiasi natura e verifica periodica delle sorgenti e dei partitori al fine di verificarne il loro stato di consistenza e di manutenzione.
- 4.** Pulizia, secondo occorrenza delle sorgenti e dei partitori, (asportazione di detriti e di qualsiasi altro corpo estraneo in esso presente), al fine di assicurare sia il normale deflusso delle acque nelle condotte e sia a garanzia della potabilità dell'acqua.
- 5.** Utilizzo, controllo, programmazione delle apparecchiature per la clorazione dell'acqua, inclusa la clorazione "a mano", e compreso la fornitura il trasporto dell'ipoclorito di sodio ai serbatoi, nonché monitoraggio della misura del

## Capitolato speciale d'appalto

tasso di cloro residuo libero all'uscita dei serbatoi e in altri punti significativi della rete. La fornitura dell'ipoclorito di sodio è a carico dell'Appaltatore.

6. Monitoraggio mensile della potabilità delle fontane in paese e periferie;
7. Assistenza all'ufficio tecnico comunale per la progettazione e realizzazione di nuovi allacci, manutenzioni, variazioni dell'esistente, rapporti con gli enti di controllo (Provincia, ARPAS) ecc.

### **IMPIANTI SOLLEVAMENTO, CONDOTTA FORANEA E SERBATOI IDRICI COMUNALI**

Della rete idrica fanno parte anche la condotta foranea, gli impianti di pompaggio ed i serbatoi di acqua potabile.

L'acqua estratta dai pozzi e dalle sorgenti distribuite nel territorio comunale viene pompata attraverso la condotta foranea e inviata ai serbatoi idrici (vedi schema impianto) che garantiscono una riserva d'acqua potabile da distribuire nell'abitato. Lo stato di funzionamento delle varie componenti deve essere continuamente monitorato in modo che il flusso dell'acqua sia costante, con i serbatoi pieni alla massima capienza delle vasche per poter garantire la regolare distribuzione anche in momenti di fermo temporaneo delle pompe a servizio dei pozzi. In caso di interruzioni o di variazioni sul processo, la ditta appaltatrice dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale e prendere tutte quelle iniziative o provvedimenti per normalizzare al più presto la situazione del disservizio. Per ogni impianto di sollevamento è previsto il controllo e verifica delle pompe, quadri elettrici, tenute idrauliche con cadenza almeno mensile. Per tutti i serbatoi attualmente esistenti all'interno e all'esterno dell'abitato è prevista la verifica costante dell'afflusso dell'acqua dalle varie sorgenti. Sono comprese nel canone le opere di manutenzione necessarie per tenere in efficienza tutti i componenti dell'impianto, e comprendono tra gli altri la pitturazione secondo occorrenza di tutte le parti metalliche esistenti nelle camere di manovra o all'esterno delle stesse, comprese eventuali porte di accesso anche se non metalliche, la pulitura periodica, secondo occorrenza dei serbatoi, mediante svuotamento degli stessi, rimozione di eventuali detriti e loro trasporto a rifiuto, nonché disinfestazione di tutte le pareti e parti metalliche nonché la sostituzione di quelle parti metalliche (saracinesche, valvole, pezzi speciali ecc ..) rese inefficienti per normale usura o avaria.

Il numero, l'ubicazione e le caratteristiche dei serbatoi saranno evidenziati con apposito verbale di consistenza prima della consegna degli impianti.

### **IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE DI VILLAGRANDE E VILLANOVA STRISAILI**

Operazioni previste:

1. Conduzione giornaliera degli impianti di depurazione comunale per il trattamento delle acque di scarico urbane del Comune di Villagrande Strisaili e di Villanova Strisaili, compresa l'esecuzione di prestazioni specializzate che si rendessero necessarie per assicurare il corretto esercizio dell'impianto e la continua rispondenza dell'efficienza depurativa agli standard stabiliti dalle norme vigenti.
2. Controllo con campionamenti ed analisi chimiche, chimico - fisiche e batteriologiche degli standard depurativi e processi, direzione tecnica e verifica del corretto funzionamento degli impianti con cadenza almeno mensile.
3. Verifica quotidiana del corretto funzionamento delle apparecchiature;
4. Buona manutenzione e tenuta in stato di perfetta efficienza degli impianti di depurazione, onde assicurarne il regolare esercizio e la perfetta conservazione, pulizia dei manufatti, piazzali ed accessori ad esso pertinenti, compreso il trattamento, la movimentazione, lo stoccaggio ed il trasporto a rifiuto dei fanghi prodotti.



## Capitolato speciale d'appalto

5. Pulizia delle griglie, del dissabbiatore del depuratore, delle vasche con cadenza periodica a seconda delle necessità. Sostituzione dei sacchi filtranti e allontanamento di quelli pieni, previo essiccamento. Manovre periodiche delle saracinesche dell'impianto di depurazione al fine del controllo dei circuiti dei liquami e dei fanghi.
6. Pulizia delle canalette e dei pozzetti di servizio.
7. Manutenzione e pulizia delle aree di pertinenza del depuratore, compreso il taglio delle erbacce lungo la recinzione e all'interno del piazzale.
8. Ripresa della verniciatura delle carpenterie e della tinteggiatura delle opere murarie, con cadenza almeno annuale.
9. Manutenzione degli impianti di illuminazione interna ed esterna all'impianto di depurazione (sostituzione delle lampade e fotocellule non funzionanti).

Tutte le operazioni di cui sopra andranno eseguite con l'impiego di materiali ed attrezzature di prim'ordine, e di personale specializzato e/o adeguatamente formato.

### **Art. 6 Ulteriori modalità di espletamento della gestione ordinaria della rete idrica**

Il Comune di Villagrande Strisaili è in possesso del manuale HACCP . La ditta dovrà garantire i controlli di routine oltre quelli indicati nel Piano HACCP dell'acqua da destinare al consumo umano sia all'uscita dei serbatoi sia nei vari punti dislocati lungo la rete idrica comunale.

La rete deve avere funzionamento continuo. In caso di interruzioni o di guasti, la ditta appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale e prendere tutte quelle iniziative o provvedimenti per normalizzare al più presto la situazione dell'impianto. La ditta appaltatrice è tenuta, a sua cura e spese, a redigere i seguenti documenti concernenti l'attività dell'impianto quali:

**Quaderno di conduzione dell'impianto**, sul quale dovranno essere riportati con cadenza almeno settimanale i dati di funzionamento dell'impianto (in particolare l'acqua immessa in rete), la lettura degli strumenti di controllo e misura, le prove sui sistemi di protezione delle apparecchiature, i lavori e controlli connessi all'attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, gli eventuali inconvenienti e disfunzioni registrate, i rapporti delle visite dei tecnici dell'impresa nonché ogni altra notizia utile sui fatti principali dell'attività dell'impianto. Tale quaderno dovrà riportare le firme e l'indicazione oraria relative alla presenza nell'impianto di qualsiasi addetto alla conduzione, manutenzione e controllo, dovrà recare il timbro della ditta ed essere sempre disponibile ed accuratamente conservato all'interno dell'impianto in modo da poter essere sottoposto a controllo da parte dell'Amministrazione comunale in qualsiasi momento.

**Redazione e consegna di relazione mensile** con elaborazione dei dati raccolti sul funzionamento dell'impianto, sulle ore di funzionamento delle apparecchiature, sulla quantità d'acqua consumata, sulla potabilità delle acque delle fontane, e ogni altra informazione ritenuta utile. Nella stessa relazione si dovrà fare specifica menzione dei controlli effettuati e dare riscontro della necessità di eventuali lavori di manutenzione.

### **Art. 7 Ulteriori modalità di espletamento della gestione ordinaria dell'impianto di depurazione comunale**

Le modalità di manutenzione e funzionamento di tutte le parti costituenti l'impianto dovranno essere conformi alle prescrizioni del manuale di uso e manutenzione redatto dalla ditta costruttrice.

## Capitolato speciale d'appalto

L'impianto deve avere funzionamento continuo in modo che il trattamento dei liquami sia costante. In caso di interruzioni o di variazioni sul processo, la ditta appaltatrice dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale e prendere tutte quelle iniziative o provvedimenti per normalizzare al più presto la situazione dell'impianto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di necessità, di apportare modifiche alle fasi del processo senza che l'impresa appaltatrice abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

La ditta appaltatrice è tenuta, a sua cura e spese, a redigere i seguenti documenti concernenti l'attività dell'impianto quali:

**Quaderno di conduzione dell'impianto** da conservare nell'impianto ed in copia da allegare alla fattura mensile; sul quaderno di conduzione dovranno essere riportati con cadenza almeno settimanale:

- i dati di funzionamento dell'impianto,
- la lettura degli strumenti di controllo e misura,
- le prove sui sistemi di protezione delle apparecchiature,
- i lavori e controlli connessi all'attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria,
- gli eventuali inconvenienti e disfunzioni registrate,
- i rapporti delle visite dei tecnici dell'impresa
- ogni altra notizia utile sui fatti principali dell'attività dell'impianto.

Tale quaderno dovrà riportare le firme e l'indicazione oraria relative alla presenza nell'impianto di qualsiasi addetto alla conduzione, manutenzione e controllo, inoltre dovrà essere siglato almeno mensilmente dal perito chimico e da quello elettrotecnico, dovrà recare il timbro della ditta ed essere sempre disponibile ed accuratamente conservato all'interno dell'impianto in modo da poter essere sottoposto a controllo da parte dell'Amministrazione comunale in qualsiasi momento.

**Registro** (bollato e numerato dall'Ufficio del Registro) di carico e scarico dei rifiuti speciali prodotti dall'impianto e smaltiti, nonché le relative bolle di accompagnamento.

**Redazione di relazione mensile** con elaborazione dei dati raccolti sul funzionamento dell'impianto, sulle ore di funzionamento delle apparecchiature e, sulla quantità di fanghi palabili prodotta, sui fanghi smaltiti, sul consumo di reattivi chimici e dei prodotti poli enzimatici e/o poli batterici ed ogni altra notizia ritenuta utile dall'Amministrazione comunale; una copia della relazione dovrà essere allegata alle fatture mensili. Alla relazione mensile sarà allegata trimestralmente copia delle analisi chimiche, chimico fisiche e batteriologiche che verranno effettuate a cura e spese della ditta appaltatrice.

Nella stessa relazione si dovrà fare specifica menzione delle modalità di funzionamento dell'impianto e dare riscontro della necessità di eventuali lavori di manutenzione.

**Analisi da effettuarsi** nell'impianto di depurazione comunale:

Verifica delle qualità delle acque scaricate da effettuare su campioni medio composito prelevati alle ore 8:00, 11:00 e 14:00. in entrata e uscita dall'impianto.

In particolare le verifiche analitiche dovranno effettuarsi sui seguenti parametri:

**Con cadenza giornaliera**

pH

Temperatura

Azoto Ammoniacale

Azoto nitroso

**Con cadenza mensile**

Materiali in sospensione totali

BOD5

COD

**Con cadenza annuale**

Fosforo totale

Azoto Ammoniacale

Azoto nitroso

Azoto Nitrico

Grassi e Oli animali/vegetali

Escherichia Coli

Saggio di tossicità

**Art. 8 Interventi di manutenzione straordinaria, lavori a richiesta dell'utente**

I lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e dell'impianto di depurazione comunale non inclusi nel canone d'appalto saranno liquidati a parte, dal Responsabile dell'Area Tecnica previa presentazione di regolare fattura.

Tali lavori saranno computati come segue:

- per i lavori a richiesta dell'utente quali allaccio, slaccio, sostituzione contatore, ecc., si utilizzerà l'allegato "Elenco prezzi lavori straordinari a richiesta degli utenti".
- per le lavorazioni diverse (riparazione perdite, nuovi tratti di rete idrica, sostituzione di tubazioni, ecc.) si utilizzerà il "Prezziario opere pubbliche Regione Sardegna 2018" (approvato con Deliberazione della G.R. 19/39 del 17.04.2018).

Gli importi di tali lavori saranno determinati applicando il ribasso indicato in fase di gara nell'offerta economica, che costituisce il ribasso percentuale da applicare a tutte le voci di cui sopra ("Elenco prezzi lavori straordinari a richiesta degli utenti" e "Prezziario opere pubbliche Regione Sardegna 2018").

L'importo massimo di lavori che potranno essere ordinati all'impresa, per anno di contratto, è di € 29.100,06 (comprensivi di utile e spese generali come ripartiti nel Computo metrico estimativo su base annua) al netto del ribasso offerto in sede di gara.

## Capitolato speciale d'appalto

L'importo massimo dei lavori che potranno essere ordinati all'impresa, per anno di contratto, è di € 29.100,06 al netto del ribasso offerto in sede di gara. Non è previsto un minimo contrattuale di lavori da eseguire.

I lavori indicati nel capitolo relativo "ai lavori straordinari a richiesta degli utenti" dell'elenco prezzi consistono in operazioni comuni sulla rete idrica, quali allaccio, slaccio, sostituzione contatori ecc., da eseguirsi su richiesta dell'utente ed a suo carico. L'impresa si obbliga a realizzare tali lavori, su ordine scritto del RUP, al prezzo determinato nella propria offerta e nei tempi previsti dalla carta dei servizi di cui all'art. 10 del presente capitolato. Il comune farà pagare all'utente che ne fa richiesta lo stesso prezzo che pagherà all'Appaltatore, salvo eventuali bolli e/o diritti di segreteria.

Resta inteso che qualunque intervento manutentivo dovrà essere eseguito dopo apposita segnalazione da parte dell'Appaltatore, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale, il quale verificherà la necessità, le modalità di esecuzione e i relativi prezzi.

Se, durante il controllo mensile, viene riscontrato un problema su un qualsiasi componente dell'impianto (idrico o depuratore) se ne dovrà dare specifica menzione nella relazione mensile, in modo tale da consentire al direttore per l'esecuzione ed al RUP di programmare gli interventi di manutenzione. In tal caso, il direttore per l'esecuzione disporrà l'intervento da eseguire utilizzando quale base per il computo metrico dei lavori l'elenco prezzi offerto dall'Appaltatore in sede di gara, e assegnando un termine congruo per l'esecuzione dei lavori.

In caso di urgenza (perdite importanti sulla rete, guasti al depuratore o alle pompe dell'impianto di sollevamento) l'Appaltatore, previa comunicazione via PEC al direttore per l'esecuzione, esegue immediatamente di sua iniziativa tutti i lavori necessari a ripristinare il funzionamento dell'impianto o a ridurre al minimo i disagi, e presenta poi il rendiconto delle spese al direttore per l'esecuzione.

### **Art. 9 Servizi e lavori migliorativi**

I servizi e lavori offerti dall'impresa in sede di gara come migliorie, e definiti nell'apposito documento allegato all'offerta tecnica, sono a tutti gli effetti documenti contrattuali che si intendono qui richiamati e dovranno essere allegati al presente capitolato.

### **Art. 10 Carta dei Servizi**

La "Carta del servizio idrico integrato", approvata con delibera del Consiglio Comunale, costituisce lo strumento principale del Comune di Villagrande Strisaili per regolare i rapporti tra l'ente erogatore ed i cittadini utenti ed per garantire gli stessi in relazione alle loro esigenze ed interessi; detto documento, finalizzato alla erogazione di un servizio in conformità dei principi di efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza, fissa anche i principi ed i criteri per l'effettuazione del servizio e per la predisposizione dei contratti di fornitura.

Nell'esecuzione dell'appalto, la ditta dovrà adeguarsi a quanto previsto nella suddetta carta, in particolare nel rispetto dei tempi previsti per nuove forniture, variazioni di forniture su contratti esistenti, disdette e subentri.

### **Art. 11 Carattere del servizio**

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno essere sospesi od abbandonati.

### Capitolato speciale d'appalto

In caso di sospensione o abbandono anche parziale, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi alla ditta appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio; detti lavori saranno addebitati all'impresa con recupero dell'eventuale danno e delle eventuali spese che l'Amministrazione dovesse sostenere.

## CAPO 2 CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

### **Art. 12 Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)**

I lavori/servizi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso l'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:

1. il presente Capitolato Speciale d'appalto;
2. il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'"Appaltatore", ai sensi dell'art. 96 comma 2) punto c) del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all' Allegato XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;
3. le polizze di garanzia a norma di legge;
4. tutti gli elaborati grafici e tecnici del progetto,
5. l'elenco prezzi (al netto del ribasso d'asta) ovvero l'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di gara;

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. Per le prestazioni a corpo sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

### **Art. 13 Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d'appalto e degli elaborati progettuali**

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente Documenti Contrattuali (allegati e richiamati), compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il servizio è stato dimensionato in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stazione Appaltante. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui al comma 1 del presente articolo. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

### **Art. 14 Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei servizi – Responsabilità dell'esecutore**

L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità. La sottoscrizione del contratto d'appalto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta

## Capitolato speciale d'appalto

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. L'esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall'apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione dei servizi. L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore. Con riferimento ai lavori da eseguire l'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto. La presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione del contratto o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

### **Art. 15 Rappresentante dell'esecutore e suo domicilio – Persone autorizzate a riscuotere**

Qualora l'esecutore non conduca direttamente gli impianti, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito a persona idonea. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo con le modalità stabilite nel presente capitolato speciale d'appalto. Detto rappresentante dovrà essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su semplice richiesta della Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile Unico del Procedimento, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed Appaltatore avverranno a mezzo di PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica :

- per la Stazione Appaltante: **[protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it)**

- per l'Appaltatore .....

I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti. Le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'esecutore a riscuotere. In tal caso sono

comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)

**Art. 16 Direttore del Cantiere – Requisiti e competenze**

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall'impresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperirà alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

**Art. 17 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145). L'esecutore, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d'appalto), a consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto tutte le certificazioni sulla qualità e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o l'utilizzo dell'opera oggetto di appalto.

**Art. 18 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.**

Prescrizioni generali sui contratti collettivi

L'esecutore è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo. In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, "al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente". Il suddetto obbligo vincola l'esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura



industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Se l'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli è inoltre soggetto all'obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia. L'esecutore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0.50% e se l'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell'esecutore. La responsabilità solidale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e c) del comma 13 dello stesso articolo. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell'esecutore, nei suoi confronti, la Stazione Appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato Generale d'appalto, e delle altre norme che disciplinano la materia. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria sia una impresa comunitaria (non italiana) con personale in "distacco transnazionale" troverà applicazione quanto stabilito dalla Direttiva europea 96/71/CE e dalla relativa normativa italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000. In particolare al fine di garantire standard di tutela "uguali o analoghi" sull'intero territorio nazionale, si richiama l'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 72/2000 che sancisce, nei confronti dei lavoratori "inviati" in Italia da una azienda situata in un diverso Stato membro, che trovino applicazione, durante il periodo del distacco, "le medesime condizioni di lavoro" previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per i lavoratori italiani che effettuino prestazioni lavorative subordinate analoghe. L'esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

#### **Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno**

L'orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all'accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell'orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o società concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

#### **Inadempimenti – provvedimenti e sanzioni.**

Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l'accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.

Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi -a titolo esemplificativo e non esaustivo:

## Capitolato speciale d'appalto

- Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilità ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;
- Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;
- Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.
- Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.

### **Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del sub-Appaltatore**

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subAppaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 soprarichiamato.

### **Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del sub-Appaltatore**

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subAppaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un DURC negativo da parte di un subAppaltatore limitatamente all'importo delle opere oggetto di subappalto nell'ambito del Certificato di pagamento oggetto di liquidazione. Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell'Appaltatore e/o del subAppaltatore (ovvero se si consegue un secondo DURC negativo consecutivo) troverà applicazione quanto previsto dall'art. 62 del presente CSA a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti l'inadempimento contributivo.

### **CAPO 3 UFFICIO DELLA DIREZIONE ESECUZIONE ED ACCERTAMENTI SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI**

#### **Art. 19 Direttore dell'esecuzione, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere**

La Stazione Appaltante costituisce, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, un Ufficio di Direzione Lavori composta da un direttore dell'esecuzione i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore per l'Esecuzione vigilerà sulla corretta esecuzione del contratto nell'interesse della stazione appaltante.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione sarà comunicato all'esecutore prima dell'avvio del contratto; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cambiare il Direttore dell'Esecuzione in qualsiasi fase dell'esecuzione dell'appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all'esecutore.

#### **Art. 20 Ispezioni**

Nell'ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del Responsabile dei Lavori, il Direttore dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del procedimento, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni. L'esecutore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso e l'esecutore ha l'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore dell'esecuzione del contratto, garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessità dell'opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

#### **CAPO 4 TERMINE DELL'APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE**

##### **Art. 21 Durata del contratto e ultimazione dei lavori**

La durata del contratto di cui al presente appalto è fissato in anni 2 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, rinnovabili a giudizio insindacabile della stazione appaltante per ulteriori due anni. In caso di proroga, la stazione appaltante lo comunica all'Appaltatore, che può accettare o rinunciare, almeno 6 mesi prima della scadenza; in caso di mancata risposta da parte dell'Appaltatore entro 30 giorni, la proroga si intende rifiutata.

##### **Art. 22 Consegna ed inizio del servizio; verbale di consistenza**

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'esecuzione del contratto e l'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d'appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32. La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Detto verbale dovrà riportare la data prevista di scadenza del contratto.

Il giorno previsto per l'inizio del servizio verrà comunicato all'esecutore, a cura del Direttore per l'Esecuzione con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.

In tale data si redigerà il "verbale di consistenza" dell'impianto e sue componenti. Tale verbale sarà firmato per accettazione dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato l'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l'esecuzione dell'appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.

##### **Art. 23 Consegna lavori per interventi di manutenzione straordinaria o lavori a richiesta dell'utente**

I lavori di cui all'Interventi di manutenzione straordinaria, lavori a richiesta dell'utente saranno consegnati volta per volta, quando il RUP ravvisi la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria.

In tal caso, il RUP convoca con congruo anticipo l'impresa ed il Direttore per l'esecuzione del contratto, indica i lavori da eseguire, concorda con l'esecutore i termini di inizio e consegna lavori. Se l'esecutore non accetta i termini di inizio e consegna, il RUP può imporli, e l'esecutore può scrivere la propria riserva nel verbale di consegna. La consegna risulterà da apposito verbale, firmato dal D.L. e dall'esecutore, in cui sarà riportata anche la data prevista di consegna. La fine lavori dovrà essere comunicata per iscritto al DL, che entro 5 giorni dovrà redigere il certificato di fine lavori o comunicare all'impresa le proprie controdeduzioni. Alla consegna sarà allegato una "lettera commerciale", ai sensi dell'art. 32 c. 14 del

D. Lgs. 50/2016, che l'Appaltatore dovrà firmare per accettazione, che definisce i termini di dettaglio delle modalità di esecuzione dei lavori (modalità di pagamento, assicurazioni, penali ecc).

La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potrà procedere all'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto, nel verbale di consegna in via d'urgenza, indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi dell'art. 21. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, in questo caso, dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto revoca le eventuali limitazioni impartite.

Non sono previste consegne frazionate o parziali.

Per tutti i lavori di manutenzione straordinaria o a richiesta dell'utente, quando non diversamente previsto, si farà riferimento al Capitolato Generale d'Appalto ed alla vigente normativa per i lavori pubblici, sia per le modalità di esecuzione che per la contabilità lavori.

#### **Art. 24 Sospensione e ripresa dei servizi, tipologie, effetti e modalità**

In caso di lavori assegnati all'Appaltatore qualora si verificano avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà indicare il nuovo termine contrattuale.

#### **Art. 25 Penali**

L'importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale come stabilito dall'art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore dell'esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento del servizio o dei lavori. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

## Capitolato speciale d'appalto

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore all'importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. Ai sensi dell'art. 136 comma 4, nel caso l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il Direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Nel caso di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall'art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto per compiere i lavori stessi. Nel seguito la quantificazione delle penali per alcuni dei possibili eventi che si possono verificare durante l'appalto; la penale non comporta l'esonero della responsabilità dell'impresa per ulteriori danni. Per eventi non ricompresi nell'elenco seguente, ma derivanti da una condotta impropria da parte dell'impresa, questa sarà tenuta in ogni caso a pagare ogni eventuale spesa derivante.

- Ritardata, incompleta, mancata, errata effettuazione delle operazioni di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, del quaderno di conduzione, del registro di carico e scarico rifiuti: € 100,00 per ogni inadempienza.
- Ritardata, incompleta, mancata, errata effettuazione delle analisi: due volte il costo delle analisi per ogni inadempienza.
- Ritardata, incompleta, mancata, errata relazione mensile: € 250,00 per ogni inadempienza.
- Trasgressione sulla reperibilità del personale: € 250,00 per ogni trasgressione.
- Mancato rispetto dei limiti di legge sulla qualità delle acque di scarico: € 250,00.
- Inosservanza di altre norme previste nel capitolato: € 150,00 per ogni inosservanza.

## **CAPO 5 CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 26 Cauzione provvisoria**

In base all'art. 1, c. 4 della L. 120/2020 e quindi in deroga a quanto previsto ai sensi dell'art. 93, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, non viene richiesta dalla stazione appaltante la cauzione provvisoria.

Viene richiesta in fase di gara una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

### **Art. 27 Cauzione definitiva – importo ordinario e ridotto**

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una garanzia fidejussoria secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d'invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati. L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse. In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari alla percentuale del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

### **Art. 28 Riduzione progressiva delle garanzie**

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fidejussoria di cui all'art. 28 è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei servizi, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'originario importo garantito, è svincolato con l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

### **Art. 29 Coperture assicurative di legge a carico dell'esecutore e relative modalità di svincolo**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Appaltatore è obbligato, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la



## Capitolato speciale d'appalto

Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40 per cento del valore dell'opera realizzata. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

Ai fini di cui ai commi precedenti l'Appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza decennale postuma), una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovrà essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:

a. Copertura assicurativa C.A.R.

La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore d'appalto e con validità dall'inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.

b. Responsabilità civile verso terzi



## Capitolato speciale d'appalto

Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all'Appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell'Appaltatore, con massimale pari al 5% dell'importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000).

Tale polizza d'assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:

1. Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono interventi agli impianti o sulle linee in corrispondenza dei fabbricati vicini;
2. Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
3. Danni a condutture sotterranee.

N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore dell'esecuzione del contratto ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.

La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

Le assicurazioni prestate, qualora l'Appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

**CAPO 6 DISCIPLINA ECONOMICA**

**Art. 30 Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità).**

Per la gestione ordinaria della rete idrica e fognaria e dell'impianto di depurazione è riconosciuto un prezzo a corpo ed un canone mensile fisso (vedi Natura del contratto e modalità di stipulazione); l'importo del canone è quello offerto dall'Appaltatore in sede di gara ed è liquidato per rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC). L'importo delle rate sarà dato dall'importo a base di gara, detratto il ribasso offerto, diviso 12 mensilità. Dalla rata mensile verranno detratte eventuali penalità maturate nel mese di riferimento, fatta salva la possibilità della stazione appaltante di utilizzare la cauzione definitiva. Per i lavori di manutenzione straordinaria, se ordinati dal Direttore per l'esecuzione, si redigerà la contabilità come per i lavori pubblici, utilizzando l'elenco prezzi offerto dall'Appaltatore, e si procederà al pagamento in un'unica soluzione, a stato finale, dietro presentazione di regolare fattura e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC). La realizzazione di servizi e/o lavori offerti dall'impresa come migliorativi in sede di gara non prevede alcun pagamento aggiuntivo essendo ricompresa nel canone mensile. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l'entità indicata all'art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d'Avanzamento dei servizi. Il Responsabile del Procedimento non procederà a nessun pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell'impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta all'irregolarità contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento, all'esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore. L'esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la "tracciabilità" dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In particolare l'esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento. Il CIG, ove non noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl). Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge. Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l'ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nell'ambito del Sal oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016 emesso dalla Direzione per

l'esecuzione del contratto). La richiesta equivarrà a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

Ai sensi dell' art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subAppaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subAppaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore e su richiesta del subAppaltatore (in quest'ultimo caso solo se la natura dell'appalto lo consenta).

### **Art. 31 Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo**

Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n. 231/2002 come rinnovato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell'interpretazione di cui alla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:

1. Emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Certificato di pagamento: entro 30 giorni a decorrere dalla trasmissione del Certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore per l'esecuzione del Contratto;
2. Pagamento del : entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP;

Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione Appaltante, (sulla base di quanto previsto dalla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è prevista la decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli interessi moratori nella misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse applicato dalla BCE.

### **Art. 32 Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo**

Trova applicazione quanto prescritto dall'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. in merito alla natura a corpo o a misura dei contratti di appalto. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento od in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. I prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall'offerta dell'esecutore in sede di gara. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'esecutore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d'arte e per il suo completamento secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

**Art. 33    Prezzario di riferimento**

Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal presente CSA e dalla normativa di riferimento, che il prezzario di riferimento è quello della Regione Autonoma della Sardegna vigente al momento della scadenza dei termini per la partecipazione alla gara d'appalto.

**Art. 34    Cessione del contratto e cessione dei crediti**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscrivere contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

## **CAPO 7 VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE**

### **Art. 35 Disciplina delle varianti progettuali**

Non sono ammesse varianti al contratto, salvo quelle di cui all'art. 106 lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: modifica, aggiunta o riduzioni di parti di impianto (realizzazione di nuovi pozzi, nuovi tratti di rete idrica o fognaria ecc).

### **Art. 36 Determinazione di nuovi prezzi**

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire lavori che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere, usando come base le voci di cui al prezzario in uso per l'appalto. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

## CAPO 8 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

### **Art. 37 Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria**

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della certificazione SOA mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In particolare l'impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti. L'accertamento da parte dell'Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento.

### **Art. 38 Subappalto e cottimo**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

L'Appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 40% dell'importo dell'appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subAppaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il subappalto è autorizzabile a condizione che l'Appaltatore, in sede di gara, abbia ottemperato all'obbligo di indicare una terna di subappaltatori qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento

dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto originario. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subAppaltatore. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 39 Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo**

Qualora l'esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili (nel limite massimo del 40% del contratto), autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi del comma 18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 ).

#### **Art. 40 Responsabilità dell'Appaltatore nel subappalto**

L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Il Direttore dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto. L'esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub-Appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell'Appaltatore e SubAppaltatore.

#### **Art. 41 Pagamento dei subappaltatori**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrisponderà direttamente al subAppaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

1. quando il subAppaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
2. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
3. su richiesta del subAppaltatore in quanto la natura del contratto lo consente;

Ai fini di cui alla precedente lett. c) si specifica che la natura della prestazione consente il pagamento diretto al subAppaltatore.

Nel caso di pagamento diretto al subAppaltatore il pagamento non potrà mai essere superiore alle somme autorizzate in subappalto ai sensi dell'art. 105, comma. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e si dovrà seguire una delle seguenti modalità:

1. L'Appaltatore chiede il pagamento del canone con la specificazione di quanto compete a se medesimo e quanto ai subappaltatori, tale richiesta, sottoscritta anche dai legali rappresentanti dei subappaltatori, costituirà esplicita autorizzazione alla Stazione Appaltante per il pagamento dei subappaltatori.
2. Il subAppaltatore chiede direttamente il pagamento di quanto eseguito, sullo specifico SAL oggetto di liquidazione. In questo caso il pagamento sarà subordinato a tre condizioni sospensive:
  - a. che i lavori eseguiti dal subAppaltatore, di cui si chiede il pagamento, ineriscano lo stato di Avanzamento oggetto di contabilità e liquidazione.
  - b. che le somme richieste, sommate a quanto richiesto autonomamente dall'Appaltatore, siano esattamente coincidenti con l'importo del SAL;
  - c. che venga allegata una autorizzazione e/o una liberatoria dell'Appaltatore (a dimostrazione che non sussistano contestazioni sui lavori o altri motivi ostativi al pagamento).
3. Come il caso 1) senza autorizzazione e/o liberatoria dell'Appaltatore. In questo caso sarà cura della Stazione Appaltante procedere alla richiesta di nulla-osta al pagamento all'Appaltatore. In caso di ritardo o di mancato conseguimento del nulla osta eventuali interessi moratori per il tardivo pagamento al subAppaltatore saranno posti in capo alla responsabilità esclusiva dell'Appaltatore.

L'Appaltatore nei confronti del subAppaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

#### **Art. 42 Sub-forniture e relative comunicazioni**

Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l'esecuzione di prestazioni correlate all'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 51 comma 4 (e dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette ad "informazione". Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento. Se la sub-fornitura prevede la



presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell'area di cantiere, come sotto specificato.

**Art. 43 Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)**

I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte dell'esecutore, al Direttore dell'esecuzione del contratto ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere. Non si potrà procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).

## **CAPO 10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 44 Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene**

L'esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.

Più in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro";
- Decreto Ministeriale 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni. L'esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

### **Art. 45 Piano Operativo di Sicurezza (POS)**

L'esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei servizi, deve predisporre e consegnare un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

### **Art. 46 Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)**

Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell'art. 90, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l'esecutore è tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui all'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

#### **Art. 47 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008. L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto e al Responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori:

- il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
- ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione, tramite l'impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

## **CAPO 11 DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE**

### **Art. 48 Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate**

L'esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

1. per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell'art. 80, comma 4, lettera i) D.Lgs. n. 50/2016
2. per l'aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento dei canoni mensili

IL D.U.R.C. viene richiesto d'ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l'ipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) .

L'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell'Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell'esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto può determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già specificato all'art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:

1. posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell'esecutore riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
2. situazione di non correttezza contributiva dell'esecutore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall'art. 12.6 del presente CSA;
3. posizione di non regolarità contributiva emersa a carico del subAppaltatore riferita al momento dell'autorizzazione al subappalto: si procederà al diniego dell'autorizzazione al sub-appalto;
4. situazione di non correttezza contributiva del subAppaltatore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si procederà come previsto dall'art. 12.6 del presente CSA;

### **Art. 49 Sede contributiva**

L'esecutore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell'esecuzione del contratto. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige l'obbligo per l'impresa di provenienza

## Capitolato speciale d'appalto

extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

## CAPO 12 OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL'ESECUTORE

### Art. 50 Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri previsti a carico dell'esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale d'appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell'esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d'appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo. L'esecutore con la sottoscrizione del contratto d'appalto dà atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto dall'esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spetterà quindi alcun compenso all'esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora l'importo di appalto subisse variazioni (sia pure nei limiti stabiliti dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50). L'esecutore è tenuto:

1. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante, la propria presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante l'orario di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovrà essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovrà comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.
2. a presentare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia, se richiesto dal D.L., nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Direttore Operativo.

La ditta appaltatrice dovrà:

3. eseguire l'appalto conformemente al servizio e agli ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d'arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
4. richiedere al Direttore dell'esecuzione del contratto tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare dal capitolato. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni.
5. curare il coordinamento tra le diverse necessità di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete all'organizzazione imprenditoriale dell'Appaltatore;
6. osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalità di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell'esecutore;
7. recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;
8. provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'esecutore dovrà altresì tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovrà inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sarà consentito

l'ingresso e se già in cantiere verrà allontanato. La ditta appaltatrice dovrà consentire l'accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal fine dovrà predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori;

9. conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la costruzione dell'opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;

10. realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuità di passaggio, di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;

11. eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

12. assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all'esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), l'esecutore è tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell'inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;

13. eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto l'esecutore dovrà effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato; relativamente agli oneri connessi agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche troverà applicazione quanto prescritto dall'art. 111, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

14. smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli già presenti in cantiere all'inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilità per il prosieguo delle lavorazioni;

15. pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte;

16. garantire l'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, l'illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico;

## Capitolato speciale d'appalto

17. adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'esecutore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l'esecutore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante:

La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile competente per territorio;

I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti. Copia medesima dovrà essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono eseguiti i lavori. L'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

Inoltre l'esecutore dovrà attenersi alle seguenti misure:

1. obbligo di tenere nell'ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata - conservando l'originale presso la sede aziendale - qualora ciò sia autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dal Direttore dell'esecuzione del contratto alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
2. obbligo di aggiornare copia del libro matricola, debitamente vidimato dall'INAIL in cui vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.
3. obbligo di aggiornare il registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.

Tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'impresa di appartenenza e composto da:

1. nome e cognome;
2. fotografia;
3. impresa di appartenenza;
4. numero di matricola.

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della



stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; l'esecutore ha l'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.

**Art. 51 Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell'appalto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell'appalto risulta, al termine delle opere, di entità inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta dell'esecutore, rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sull'esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge.

## **CAPO 13 DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO**

### **Art. 52 Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti**

Nel caso in cui nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficoltà esecutive che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'esecutore, dovute a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (così come specificate dall'art. 1664, comma 2, del Codice Civile), l'esecutore deve darne immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla sospensione totale o parziale dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all'avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge anche ai sensi dell'art. 107, comma 1, lett. a) del Codice.

### **Art. 53 Ritrovamenti archeologici**

Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, l'Appaltatore è tenuto a denunciare al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna dell'oggetto o dell'area alle competenti autorità (Soprintendenza).

Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilità (dovuta alle prescrizioni ed ai divieti della competente soprintendenza) si procederà a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile.

### **Art. 54 Materiali di risulta o di scavo – ritrovamenti**

Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile Unico del Procedimento:

Ai sensi dell'art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

L'esecutore deve trasportarli e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su disposizione espressa del Direttore dell'esecuzione del contratto, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal cantiere, a cura e spese dell'esecutore, intendendosi quest'ultimo compensato per il relativo costo con i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni.

Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a discrezione dell'esecutore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell'art. 62.2 lett. u).

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto nonché quanto previsto dal successivo art. 68.

### **Art. 55 Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore**

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'esecutore. Nel caso in cui si verificano danni alle opere causati da forza maggiore l'esecutore ne deve fare denuncia al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell'evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà alla redazione di specifico processo verbale di accertamento. L'esecutore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno e fino al sopralluogo del Direttore dell'esecuzione del contratto. L'eventuale compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'esecutore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell'esecutore. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di terreno, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

#### **Art. 56 Fallimento dell'esecutore**

Nel caso di fallimento dell'esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice constatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni. L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dall'art. 110 del medesimo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 50. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 57 Cessioni d'azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della società appaltatrice – Ulteriori modificazioni del contraente ammissibili.**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla società appaltatrice non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 qualora un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1. una clausola di revisione inequivocabile;

## Capitolato speciale d'appalto

2. all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
3. nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

### **Art. 58 Risoluzione del contratto – obbligo di ripiegamento**

Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:

- mancato inizio effettivo del servizio o dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
- sospensione del servizio o dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 2 giorni naturali e consecutivi;
- rallentamento del servizio o dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell'esecuzione del contratto relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- frode accertata dell'esecutore nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
- accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;
- in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave ritardo nella conduzione dei lavori.

Qualora il Direttore dell'esecuzione del Contratto o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo posto in essere dall'esecutore possano compromettere la buona uscita del servizio o dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d'appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all'Appaltatore della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione del contratto. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell'organo di collaudo per verificare l'accettabilità delle opere parzialmente eseguite. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all'art.108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell'incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell'esecutore. Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, comma 2, del Codice pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.

#### **Art. 59 Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio**

Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d'ufficio, (come pure in caso di fallimento dell'esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e l'esecutore risolto (o con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

affidando i lavori a norma dell'art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'esecutore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'esecutore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

**Art. 60        Recesso**

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. Nell'ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

## **CAPO 14 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **Art. 61 Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti**

Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento è comunicata al Direttore dell'esecuzione del contratto e all'esecutore i quali hanno l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto dell'esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l'esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

### **Art. 62 Definizione delle controversie di natura economica**

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono devolute all'autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.